

DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2023

21/2023/I/EEL

PARERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 197/22, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI FORMULATA DA TERNA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1235^a riunione del 24 gennaio 2023

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (Regolamento *Balancing*);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (di seguito: Regolamento 2022/1854);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge 197/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) 21 ottobre 2022, n. 464, che disciplina il servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2022);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2022, 691/2022/I/eel (di seguito: deliberazione 691/2022/I/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e in particolare il Capitolo 4 recante le regole per il dispacciamento il Capitolo 7 recante la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione;
- la lettera trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in data 22 dicembre 2022 (di seguito: lettera del 22 dicembre 2022);
- la lettera trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in data 23 gennaio 2023 (di seguito: lettera del 23 gennaio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento 2022/1854, per quanto qui rileva, prevede:
 - all’articolo 3, che gli Stati membri attuino misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento (periodo compreso tra l’1 novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del Regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra l’1 novembre 2017 e il 31 marzo 2018);
 - all’articolo 4, che ciascuno Stato membro individui le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10% di tutte le ore del periodo compreso tra l’1 dicembre 2022 e il 31 marzo 2023. Ciascuno Stato membro riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5% in media all’ora. L’obiettivo di riduzione è calcolato come la differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica nelle ore di punta individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto senza tener conto dell’effetto delle misure messe in atto per conseguire l’obiettivo di cui al medesimo articolo;
 - all’articolo 5, che gli Stati membri possano scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai precedenti alinea, anche ampliando misure nazionali già in essere. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili e, in particolare (oltre ad altre condizioni qui non richiamate), qualora la compensazione finanziaria sia versata in aggiunta ai ricavi di mercato, il relativo è stabilito mediante procedure aperte competitive.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, commi 41-44, della legge 197/22, per quanto qui rileva, prevede che:
 - (comma 41) per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del Regolamento 2022/1854, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato Regolamento. Ai fini di cui al presente comma, Terna trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'Autorità;
 - (comma 43) il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44;
 - (comma 44) per le finalità di cui ai commi da 41 a 43 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023;
- il decreto ministeriale 21 ottobre 2022 aveva disciplinato un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ* (di seguito: clienti finali industriali). Tale decreto aveva altresì previsto:
 - all'articolo 2, comma 3, che i clienti finali industriali partecipanti alla procedura per la selezione dei soggetti che prestano il servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas naturale, possano offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale;
 - all'articolo 2, comma 4, che, per i carichi industriali offerti per il servizio di interrompibilità elettrica, sia definita da Terna e approvata dal Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), sentita l'Autorità, una specifica procedura finalizzata anche al contenimento indiretto dei consumi di gas, destinata a clienti che si rendono disponibili a ridurre/interrompere i prelievi dalla rete in un set di ore del giorno per il periodo 1 dicembre 2022- 31 marzo 2023 nonché limitata a quantitativi massimi stabiliti da Terna stessa, al fine di tenere conto delle esigenze di sicurezza del sistema elettrico e degli obiettivi di riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta di cui al Regolamento 2022/1854;
 - all'articolo 3, comma 3, che, per quanto riguarda la riduzione dei consumi elettrici, i costi delle misure adottate siano coperti dai clienti finali civili e

industriali che utilizzano l'energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale;

- con la deliberazione 691/2022/I/eel, l'Autorità ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di regolamento redatta da Terna per l'approvvigionamento, tramite procedura concorsuale, di un servizio di riduzione del consumo elettrico prestato da clienti finali per il tramite di "carichi industriali offerti per il servizio di interrompibilità elettrica" di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel (di seguito: servizio di riduzione dei consumi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022). Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha altresì previsto che i costi derivanti dalla richiamata procedura concorsuale siano coperti tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'allegato A alla deliberazione 111/06 in subordine e in via residuale rispetto a eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale;
- con lettera del 22 dicembre 2022, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato la proposta di regolamento redatta da Terna per il servizio di riduzione dei consumi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, richiedendo alla medesima Terna di apportare alcune modifiche anche tenendo conto delle osservazioni formulate dall'Autorità;
- a seguito della selezione delle risorse, tramite procedure concorsuali, il servizio di riduzione dei consumi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 ha effetti limitati al mese di gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con lettera del 23 gennaio 2023, ha trasmesso all'Autorità la Proposta di regolamento di Terna redatta ai sensi dell'articolo 1, commi 41-44, della legge 197/22 (di seguito: Proposta di regolamento 2023), ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 197/22, sottolineando la necessità che tali commi abbiano effetti già da febbraio 2023;
- la Proposta di regolamento 2023 prevede l'approvvigionamento a termine, tramite procedura competitiva, di un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica (di seguito: Servizio di Riduzione dei Consumi) che, come previsto dalla legge 197/22, risponde a tre finalità:
 1. contribuire al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi elettrici in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento 2022/1854 fino al 31 marzo 2023;
 2. soddisfare le esigenze di adeguatezza del sistema elettrico;
 3. contribuire al contenimento indiretto dei consumi di gas naturale, a seguito di richiesta di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas);
- come consentito dall'articolo 1, comma 43, della legge 197/22, Terna propone che il Servizio di Riduzione dei Consumi sia esteso su base annuale per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023;
- la Proposta di regolamento 2023 prevede, in sintesi, quanto segue:

- Terna svolge una procedura concorsuale ai fini dell'approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica dalla rete nel periodo compreso tra l'avvio della procedura, non antecedente all'1 febbraio 2023, e il 31 dicembre 2023 (di seguito: Periodo di Validità); la richiesta di riduzione nelle ore del giorno "D" è comunicata da Terna entro le ore 19 del giorno D-2;
- alla procedura possono partecipare tutti i clienti finali titolari di punti di prelievo per i quali risulta disponibile un dato di misura orario validato dal gestore di rete competente, anche in forma aggregata, purché la potenza disponibile per il Servizio di Riduzione dei Consumi sia non inferiore a 1 MW (per singolo cliente o aggregato). Più in dettaglio, Terna si approvvigiona di due tipologie di risorse e relative aggregazioni:
 - a) risorse dotate di apparecchiatura di distacco del carico (di seguito: UPDC), i cui gestori si impegnano anche al distacco per esigenze di adeguatezza del sistema elettrico o per esigenze di contenimento indiretto dei consumi di gas naturale evidenziate da Snam Rete Gas, qualora tali esigenze non siano soddisfatte dall'attivazione della richiesta di riduzione dei consumi. I carichi dotati di UPDC possono essere aggregati in "Raggruppamenti di carichi" appartenenti al medesimo sito, come nel caso del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel;
 - b) le risorse non dotate di UPDC. In questo caso, sono consentiti gli "Aggregati di punti", intesi come l'insieme delle unità di consumo, ciascuna delle quali avente il proprio punto di connessione, aggregabili su base nazionale;
- il servizio è remunerato con una componente fissa, il cui valore è determinato in esito a un'asta al ribasso, a partire da un premio massimo espresso in €/MW/Periodo di Validità con assegnazione di tipo "pay as bid". Più in dettaglio, in ragione del fatto che le risorse dotate di UPDC, oltre a ridurre il proprio carico, offrono anche la disponibilità al distacco, Terna propone di prevedere premi massimi di assegnazione differenziati e in particolare:
 - a) 60.000 €/MW/periodo 1 febbraio-31 dicembre 2023 in relazione alle risorse dotate di UPDC;
 - b) 48.000 €/MW/periodo 1 febbraio-31 dicembre 2023 in relazione alle altre risorse,inclusivi di 459 ore di attivazione del servizio nel periodo dal 1 febbraio 2023 (data ipotizzata per l'avvio del servizio) al 31 dicembre 2023, di cui 154 ore riferite al periodo 1 febbraio - 31 marzo 2023 per la finalità di riduzione dei consumi di cui all'articolo 4 del Regolamento 2022/1854;
- con riferimento al fabbisogno complessivo nazionale, Terna indica un quantitativo pari a 2500 MW, con un'assegnazione prioritaria - fino a un massimo di 2000 MW - a clienti titolari di risorse dotate di UPDC; il fabbisogno residuo (500 MW più l'eventuale quantitativo residuo non allocato prioritariamente) viene assegnato indifferentemente a tutte le risorse;
- gli assegnatari, in tutte le ore di attivazione del servizio e per ciascun Raggruppamento di carichi o Aggregato di punti, hanno l'obbligo di ridurre la

- potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza assegnata, rispetto alla *baseline* definita dal cliente finale assegnatario e resa disponibile a Terna entro le ore 14 del giorno D-2;
- l'effettiva prestazione del servizio viene verificata confrontando i dati di misura dell'energia elettrica prelevata durante le ore di attivazione del servizio con la sopra richiamata *baseline*. Sono altresì previste forme di verifica della coerenza della *baseline*, tramite il suo confronto con i dati di misura effettivi nelle ore in cui non viene attivato il servizio;
 - la remunerazione complessivamente spettante all'assegnatario è pari al prodotto tra il prezzo unitario di assegnazione del servizio (espresso in euro/MW/Periodo_di_Validità) moltiplicato per la potenza assegnata e per il rapporto (non superiore a 1) tra la potenza media misurata al netto dei periodi di attivazione e la potenza assegnata. Sono altresì previste forme di riduzione della remunerazione nei casi in cui le verifiche della coerenza della *baseline* di cui al precedente alinea dovessero avere esito negativo, nonché nei casi di mancata erogazione del servizio;
 - il pagamento degli operatori che prestano il Servizio di Riduzione dei Consumi viene effettuato prevedendo una prima rata ad agosto 2023, una seconda rata a novembre 2023 e una terza rata a marzo 2024;
- con lettera del 23 gennaio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha anche richiesto all'Autorità di valutare, nell'espressione del proprio parere, l'opportunità di prevedere un premio massimo di assegnazione unico, posto pari al valore massimo considerabile nei limiti delle somme stanziati dall'articolo 1, comma 44, della legge 197/22, nonché di coinvolgere Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) al fine di agevolare la gestione delle somme stanziati e assegnate nei capitoli di Bilancio dello scrivente Ministero.

RITENUTO CHE:

- la Proposta di regolamento 2023 di Terna, tramessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con lettera del 23 gennaio 2023, sia aderente al dettato normativo di cui all'articolo 1, commi 41-44, della legge 197/22, nonché di cui all'articolo 4 del Regolamento 2022/1854, fatte salve alcune modifiche in alcune parti di dettaglio, al fine di rendere la procedura più efficiente; si suggerisce in particolare di:
 - puntualizzare che il Servizio di Riduzione dei Consumi possa essere erogato non solo da clienti finali ma anche da loro intermediari, quali gli utenti del dispacciamento e i *Balancing Service Provider* (BSP). In particolare, tali intermediari possono assumere un ruolo di rilievo nel caso di aggregati;
 - prevedere che il premio massimo di assegnazione per le risorse dotate di UPDC e le altre risorse sia il medesimo, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 197/22, in quanto il maggior valore delle risorse dotate di UPDC, rispetto alle altre, è già riconosciuto con l'assegnazione prioritaria del servizio fino a un massimo di 2000 MW su 2500 MW totali;

- prevedere che, in relazione alle unità selezionate, singolarmente o nell'ambito di un aggregato, per l'erogazione del Servizio di riduzione dei consumi, Terna informi i corrispondenti utenti del dispacciamento e BSP, affinché essi ne tengano conto per le attività di propria competenza (programmazione ed erogazione di servizi ancillari);
- prevedere che, qualora una unità selezionata, singolarmente o nell'ambito di un aggregato, per l'erogazione del Servizio di riduzione dei consumi sia al tempo stesso parte di una UVAM, il corrispondente BSP non presenti offerte sul MSD per le medesime ore in cui viene richiesta l'erogazione del citato servizio (ovvero presenti offerte nell'ipotesi che tale unità non faccia parte dell'UVAM); precisare, altresì, che, qualora l'UVAM sia contrattualizzata a termine, la mancata presentazione di offerte sul MSD non sia contabilizzata ai fini del rispetto dei requisiti previsti per la verifica della disponibilità dell'UVAM medesima, coerentemente con quanto già previsto dalla Proposta di regolamento 2023 di Terna nel caso delle utenze interrompibili;
- sia opportuno che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nell'approvare la Proposta di regolamento 2023 di Terna, preveda che Terna trasmetta tempestivamente all'Autorità e al medesimo Ministero gli esiti delle procedure concorsuali e i relativi costi;
- sia opportuno che, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 197/22, anche i costi derivanti dalla procedura concorsuale effettuata in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 siano coperti tramite fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale, come consentito dall'articolo 3, comma 3, del medesimo;
- sia necessario formulare separatamente, con successivo procedimento, il parere in merito al coinvolgimento di CSEA nella gestione delle somme stanziare dall'articolo 1, comma 44, della legge 197/22 e assegnate nei capitoli di Bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in quanto la formulazione di tale parere richiederebbe tempi non coerenti con l'esigenza di attivare già da febbraio 2023 il Servizio di Riduzione dei Consumi di cui all'articolo 1, commi 41-44, della legge 197/22 e assume rilievo per la gestione delle partite economiche che fanno seguito all'erogazione del servizio medesimo

DELIBERA

1. di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 197/22, il parere, nei termini di cui in motivazione, in merito alla Proposta di regolamento 2023 di Terna, tramessa dal medesimo Ministero con lettera del 23 gennaio 2023;
2. di trasmettere il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

- energetica;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini